

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Con ricorso del 24 settembre 2025, il ricorrente espone quanto segue:

- vi è un ritardo nel pagamento delle somme spettanti a titolo di eredità della propria madre deceduta il 18.08.2024 e titolare di un conto corrente e di investimenti accesi presso l'intermediario;
- in qualità di erede, in data 12.03.2025 ha consegnato alla banca tutta la documentazione necessaria alla successione (certificato di morte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, documenti d'identità e dichiarazione di successione);
- trascorsi diversi mesi senza ricevere alcuna comunicazione né l'accredito delle somme spettanti, ha inviato in data 03.09.2025 una raccomandata con sollecito formale alla banca, chiedendo il completamento della pratica e la liquidazione delle somme dovute;
- nonostante il tempo trascorso e i tentativi di risoluzione bonaria, la banca non ha provveduto ad alcun pagamento né ha fornito una risposta adeguata o motivata, comportando un grave disagio economico e personale.

Il cliente chiede, pertanto, l'accertamento del comportamento illegittimo della banca e il pagamento delle somme a lui spettanti, oltre al risarcimento del danno subito pari a € 1.500,00

per il disagio personale, il mancato investimento delle somme spettanti e il rimborso delle spese sostenute.

L'intermediario nelle controdeduzioni espone quanto segue:

- in data 18.08.2024 è deceduta la signora C.F.;
- la successione è stata devoluta per legge fra i tre figli;
- nel settembre 2024 è defunto uno dei tre fratelli, che ha disposto della sua successione tramite testamento;
- nel maggio 2025 il ricorrente unitamente ad altro coerede ha richiesto la liquidazione della quota parte delle attività cadute in successione;
- ha, dunque, provveduto ad informare della richiesta di svincolo pro quota gli eredi del coerede defunto, invitandoli a intervenire e partecipare insieme agli altri aventi diritto allo svincolo e alla definizione della successione;
- a fronte della richiesta di svincolo pro-quota, la filiale riferisce di avere già contattato ripetutamente l'attuale ricorrente sia per le vie brevi, anche tramite raccomandata, affinché si rechi in Banca a dare corso a tutte le attività propedeutiche alla definizione della successione;
- su richiesta del ricorrente, è stato fissato un appuntamento per il giorno 23.10.2025;
- ha sempre manifestato la massima disponibilità alla definizione della successione in oggetto, non ha ancora dato corso ad alcun atto dispositivo relativamente alle attività riferibili alla de cuius, non essendo ancora state fornite indicazioni da parte degli aventi diritto circa le modalità di liquidazione della quota parte loro spettante, per le quali gli eredi, come già detto, sono stati ripetutamente convocati in filiale;
- quanto all'istanza risarcitoria, non si comprende di quale lesione il ricorrente intenda chiedere ristoro, né è dato cogliere a quale *genus* la presente domanda risarcitoria voglia richiamarsi;
- il ricorrente nulla ha allegato né tantomeno comprovato, in ordine alla sussistenza dei presunti danni e al nesso eziologico che potrebbe ricondurre la maturazione di tali ipotetici danni alla sua condotta.

L'intermediario chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di svincolo della quota parte di eredità spettante al ricorrente e rigettarsi nel resto il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene alla gestione della pratica di *successione mortis causa* relativa ai rapporti bancari intestati alla defunta, titolare di conto corrente e di investimenti presso l'intermediario convenuto.

Il ricorrente, in qualità di erede, lamenta che, nonostante la consegna alla banca – in data 12 marzo 2025 – di tutta la documentazione necessaria (certificato di morte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, documenti di identità e dichiarazione di successione), l'intermediario non abbia provveduto alla liquidazione delle somme spettanti, né abbia fornito risposte adeguate dopo il sollecito formale inviato il 3 settembre 2025. Tale condotta, secondo il ricorrente, avrebbe determinato un ritardo ingiustificato, con conseguente danno economico e disagio personale che quantifica in € 1.500,00.

Preliminarmente si rileva che la domanda che l'Arbitro ordina la liquidazione urgente delle somme ereditate, peraltro da quantificare, deve essere reinterpretrata come domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto dell'erede ad ottenere la detta liquidazione.

Sul punto, si segnala l'orientamento dell'ABF volto a interpretare tal genere di domande, in funzione conservativa, come richieste di "*accertamento*", stante, al contrario, il carattere costitutivo (e nel caso di specie anche consulenziale) delle stesse.

Quanto alla richiesta dell'intermediario di pronunciare la cessazione della materia del contendere con riferimento allo svincolo delle somme spettanti all'erede, vi è da osservare quanto segue.

L'intermediario riferisce che la filiale ha richiesto al ricorrente di presentarsi per "*dare corso alle attività propedeutiche*", e che - su richiesta del ricorrente - è stato fissato un appuntamento per il 23.10.2025. Il dato è significativo, in quanto l'appuntamento del 23.10.2025 è successivo al deposito del ricorso e, dunque, "nelle more" del procedimento ABF.

Allo stato, dunque, è solo teoricamente ipotizzabile una CMC parziale se, in seguito all'appuntamento del 23.10.2025, è stato effettivamente liquidato (in tutto o in parte) quanto di spettanza del ricorrente. Tuttavia, in difetto di prova di tale adempimento nelle more, la CMC parziale non appare supportata da prova. Sebbene, infatti, l'intermediario abbia dimostrato interlocuzioni e disponibilità (convocazioni e appuntamento del 23/10/2025), ciò, in sé, non equivale a liquidazione (mancando in atti riscontri oggettivi che consentano di affermare l'integrale soddisfazione della domanda del ricorrente).

Nel merito, la qualità di erede del ricorrente risulta pacifica e non controversa. Né il ricorrente né l'intermediario hanno sollevato contestazioni circa l'*an* della vocazione ereditaria del

ricorrente (uno dei tre figli della *de cuius*), né circa la sua legittimazione ad agire nel procedimento ABF.

Il Collegio è dunque chiamato a scrutinare la tempestività e correttezza della gestione della pratica da parte dell'intermediario e la idoneità dei titoli/istruzioni per procedere alla liquidazione pro-quota in presenza di plurimi aventi diritto (inclusi, come appresso si chiarirà, gli eredi del coerede defunto).

La vicenda trae origine dal decesso della sig.ra C.F. in data 18.08.2024 (e non il 17.08.2025 come soltanto per svista è indicato dal ricorrente), titolare presso l'intermediario resistente di un conto corrente e di investimenti (dossier titoli/strumenti finanziari).

Alla morte della *de cuius*, la successione legittima si è aperta in favore dei tre figli (coeredi) in parti uguali, non risultando dedotta l'esistenza di disposizioni testamentarie della *de cuius* che alterino il riparto legale. La comunione ereditaria si è dunque costituita tra i tre chiamati, ciascuno potenzialmente titolare di una quota di 1/3 dell'asse.

Nel settembre 2024 è deceduto uno dei tre figli (coerede della *de cuius*). Questo evento introduce un intreccio successorio che rileva su due piani:

1. sul primo (quello attinente alla prima successione), avendo il *de cuius* già accettato, i suoi eredi sono subentrati nel diritto di accettare l'eredità di C.F., sicché la definizione della pratica bancaria dipende anche dalla duplice catena di accettazioni (quella dell'eredità di C.F. e quella dell'eredità del coerede deceduto);
2. sul secondo (quello attinente alla seconda successione): l'esistenza di un testamento comporta che i relativi eredi (testamentari) divengono gli interlocutori della banca quanto alla quota del coerede defunto sul primo asse. In pratica, la compagine beneficiaria per gli svincoli bancari diventa "due figli superstiti e gli eredi del terzo".

È in atti evidenza anche del testamento del coerede defunto.

Nel maggio 2025, il ricorrente insieme a un altro coerede ha presentato all'intermediario richiesta di liquidazione pro-quota delle attività cadute in successione.

Il ricorrente afferma di aver consegnato in data 12.03.2025 la documentazione "*necessaria alla successione*" (certificato di morte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, documenti d'identità, dichiarazione di successione).

La circostanza non è contestata sicché deve reputarsi che quanto necessario per l'avvio della pratica sia stato già fornito all'intermediario.

Persistendo l'assenza di liquidazione, il ricorrente ha inviato raccomandata di sollecito il 3 settembre 2025, chiedendo il completamento della pratica e la liquidazione delle somme

spettanti.

Non può reputarsi necessaria la quietanza di tutti i coeredi. Sul punto si richiama *in primis* quanto statuito dal Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 27252 del 27/12/2018, alla quale si sono successivamente uniformati i Collegi territoriali.

Il Collegio di coordinamento, aderendo ai principi statuiti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 24657 del 28/11/2007, ha affermato che ciascun coerede può agire singolarmente per ottenere l'adempimento dell'intero credito ereditario, e il debitore che paghi uno dei coeredi è liberato nei confronti di tutti. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i coeredi sulla misura delle rispettive quote, pertanto, andranno risolte tra di loro, rimanendovi estraneo il debitore dell'eredità.

Il Collegio di coordinamento ha inoltre precisato che in questi casi non occorre che il ricorso sia presentato da tutti i coeredi, e che poiché la pronuncia dell'ABF non può assumere il valore di cosa giudicata l'intermediario resistente non può avere per definizione alcun interesse ad eccepire la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi.

Ne segue la fondatezza della domanda che deve essere accolta.

Sulla richiesta di risarcimento del danno.

Il ricorrente, oltre a chiedere l'accertamento dell'illegittimità del ritardo, formula una richiesta di risarcimento del danno pari a € 1.500,00, articolata su tre profili: disagio personale derivante dalla prolungata indisponibilità delle somme; mancato investimento delle somme spettanti, con conseguente perdita di opportunità economiche; spese sostenute per solleciti e gestione della pratica.

La quantificazione di € 1.500,00 è proposta in via equitativa, senza allegazione di calcoli analitici o documentazione specifica.

Ebbene, secondo il costante orientamento dei Collegi, il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) presuppone la dimostrazione della effettiva esistenza ed entità dei danni medesimi, non potendo essere invocato un danno *in re ipsa*. La concreta sussistenza del danno deve quindi essere provata, anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in assenza di tale prova non può darsi luogo alla valutazione equitativa tanto più che, in ogni caso, anche per la quantificazione parte ricorrente avrebbe dovuto indicare al Collegio idonei elementi di valutazione (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2988/2025).

Nel caso di specie la richiesta di danni è rimasta sfornita di qualunque elemento a sostegno e, pertanto, deve reputarsi infondata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto del ricorrente alla liquidazione della propria quota ereditaria.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE